



**Camera di Commercio  
Firenze**

**AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI**

**DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE**

**OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI E LORO ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE: SOCIETA' DI CAPITALI.**

**IL CONSERVATORE**

Visti l'art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l'atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95;

Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata l'organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185;

Vista la Delibera di Giunta 21/4/2022, n. 41, con la quale è stata variata l'attribuzione dell'Area Servizi di Promozione;

Vista la Determinazione del Segretario Generale 22/4/2022, n. 155, con la quale è stata modificata l'organizzazione dell'Area Servizi di Promozione, rimanendo inalterata la struttura delle altre Aree, definita con precedente Determinazione 18/12/2020, n. 552;

Visto l'art. 2188 e ss. del Codice civile;

Vista la Legge 580/1993 e successive modifiche;

Vista la Legge 241/1990 e successive modifiche;

Visto il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale") il quale, all'art. 40, ("Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi") dispone che la competenza all'adozione del provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio del registro delle imprese, sia del Conservatore;

Vista la Delibera di Giunta n. 142 del 09/12/2021, recante la nomina del Conservatore a far data dal 01/01/2022;

Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare l'art. 37, contenente disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti che, modificando le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e di cui all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.

179, dispone:

- le società che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, siano sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata e che l'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna loro d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio;

Atteso che occorre pertanto procedere all'avvio, per le società di capitali che si trovino nelle condizioni sopra menzionate, del relativo procedimento d'ufficio;

Considerato che a tal fine l'U.O. Accertamento sanzioni e Controlli, tramite il sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio, ha predisposto gli elenchi allegati alla presente determinazione, a costituirne parte integrante e sostanziale che contengono le imprese oggetto del procedimento d'ufficio di cui sopra;

Richiamata la propria determinazione n. 403 del 18/11/2022, con la quale sono state fissate, in modo da renderle conoscibili a tutti mediante pubblicazione sul sito camerale nella sezione "TRASPARENZA", le linee di indirizzo per lo svolgimento del presente procedimento d'ufficio e alle quali integralmente nel presente atto ci si richiama;

Ritenute le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

#### DISPONE

con riferimento ai soggetti di cui agli elenchi allegati alla presente determinazione, che ne formano parte integrante e sostanziale:

- 1) l'avvio del procedimento d'ufficio finalizzato all'assegnazione dei domicili digitali d'ufficio e loro iscrizione nel registro delle imprese, con contestuale applicazione della sanzione, di cui all'art. 37, commi 1 e 2 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120;
- 2) la pubblicazione nell'Albo camerale on line per quarantacinque (45) giorni, quale comunicazione alle società di capitali di cui agli elenchi allegati alla presente determinazione.

Il Conservatore del Registro Imprese  
(Dott.ssa Brunella Tarli)  
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO  
DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005)